

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2017, n. 1898

**Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. Dismissione partecipazione.**

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,4876%.

La Giunta Regionale, con Delibera n. 2121/2014 aveva disposto la dismissione della partecipazione detenuta dalla Regione Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. in ottemperanza dell'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., demandando all'allora Servizio Controlli l'adozione dei provvedimenti per l'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetto qualificato cui conferire incarico per la valutazione della quota azionaria e successivamente per l'espletamento di ulteriore procedura ad evidenza pubblica per perfezionare la dismissione della partecipazione detenuta dalla Regione.

In ottemperanza alla DGR n. 2121/2014, l'allora Servizio Controlli ha adottato la Determina Dirigenziale n. 34/2014 con la quale, preso atto della valutazione della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. effettuata dalla società incaricata AANEXT s.r.l. ha ritenuto opportuno, preliminarmente all'espletamento dell'asta pubblica per la cessione della quota in possesso della Regione Puglia in Terme di Santa Cesarea S.p.A., pubblicare un avviso pubblico al fine di acquisire e valutare manifestazioni di interesse da parte di soggetti giuridici interessati all'acquisto della quota di che trattasi, prevedendo un prezzo a base d'asta pari a euro 17.040.375. L'invito a manifestare interesse veniva pubblicato sul B.U.R.P. n. 2 del 08 gennaio 2015 e ad esito di detta procedura, entro i termini è pervenuta un'unica manifestazione di interesse, acquisita agli atti dall'allora Sezione Controlli.

Nelle more della attivata procedura, interveniva la Legge n. 125/2015 che con riferimento all'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013, all'art. 7, comma 8bis, così disponeva: *“dopo il comma 569 è inserito il seguente: «569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alla società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.»*”, facendo venire meno gli automatismi relativi alla decadenza dalla qualità di socio fissati dall'art. 1, comma 569 della L. 147/2013. In considerazione della competenza assembleare disposta dal su citato articolo, i soci pubblici in occasione dell'Assemblea del 22 settembre 2015, convergevano sulla necessità di acquisire per il tramite della Società apposito parere per gli approfondimenti propedeutici all'individuazione da parte dell'assemblea delle determinazioni del caso.

Successivamente, con DGR n. 1875 del 19/10/2015, il socio Regione Puglia, tenuto conto della circostanza che alla società termale afferisce un patrimonio immobiliare di particolare valore storico ed architettonico e che rilevano gli aspetti connessi alla tutela e salvaguardia ambientale e paesaggistica, ha ritenuto di condividere le conclusioni contenute in apposito parere reso da esperto all'uopo officiato che, a valle di una articolata disamina della normativa in materia e del caso di specie, ha identificato un percorso teso alla

“separazione tra proprietà dell’azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa”, stabilendo un periodo non superiore a mesi sei per la definizione operativa del percorso, e per la relativa implementazione. La citata DGR 1875/2015, stabiliva, inoltre, di dare atto che, nel quadro della razionalizzazione delle partecipate, con successivi provvedimenti sarebbero stati adottati indirizzi e decisioni in merito al mantenimento della quota di controllo detenuta dalla Regione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Considerato il variato contesto normativo, con DD n. 28/2015, l’allora Sezione Controlli, ravvisando motivi di autotutela, procedeva alla revoca dell’atto dirigenziale n. 34/2014 con il quale era stata disposta la procedura di evidenza pubblica per la manifestazione di interesse di che trattasi.

Con Decisione n. 134/2016/PARI del 12 luglio 2016, relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2015, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti ha deliberato di ritenere che *“l’Ente, alla luce della situazione economica e patrimoniale della società Terme di Santa Cesarea S.p.A., debba attentamente valutare la propria partecipazione nella società sia con riferimento all’individuazione delle finalità istituzionali della partecipazione sia mediante l’accertamento del parametro dell’indispensabilità della partecipazione per il perseguimento dei predetti fini istituzionali”*.

Il Decreto Legislativo 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* all’art. 4 comma 1, ha ribadito che *“le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L’art. 10 del predetto D. Lgs. 175/2016, *“Alienazione di partecipazioni sociali”* dispone: *“gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1; l’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E’ fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”*.

Con nota prot. 162P del 17/08/2016, il Presidente della società Terme di Santa Cesarea S.p.A., ha riferito in merito alla volontà del Socio Comune di Santa Cesarea di acquistare il pacchetto azionario detenuto dal Socio Regione Puglia, con la possibilità di interrompere il percorso di separazione della proprietà dalla gestione dell’azienda.

Per quanto sopra riportato ed in particolare, preso atto delle conclusioni della Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, considerata la proposta di un socio pubblico di acquistare l’intero pacchetto azionario con finalità istituzionali che attengono alla funzione di attrattore per il territorio nell’ambito del quale opera l’azienda termale, si è proposto di riesaminare gli indirizzi assunti con la DGR 1875 del 19/10/2015 e di adottare il conseguente atto finalizzato a sospendere il percorso di separazione tra proprietà dell’azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 31 gennaio 2017 è stata ratificata la partecipazione all’Assemblea Straordinaria della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. tenutasi il 29 dicembre 2016, nella quale tra l’altro, è stata approvata la sospensione del percorso teso alla separazione fra proprietà e la gestione dell’azienda della Società, come da atto di indirizzo del Presidente della Regione Puglia n. 6399 SP del 28/12/2016.

In tale contesto si rileva che è stato notificato alla Regione Puglia, ricorso al TAR di Lecce, avverso la DGR 1875/2015 da parte del Raggruppamento di imprese Edilcostruzioni Srl, Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine Srl e Alberghiera Turistica Termale Srl, che aveva presentato manifestazione di interesse all’acquisizione delle quote azionarie detenute dalla Regione Puglia a seguito dell’Avviso Pubblicato sul

B.U.R.P. n. 2/2015, in esecuzione alla DGR n. 2121/2014. Il Tar Lecce Sez. II, con Sentenza n. 1217/2017 Reg.Prov.Coll. ha accolto il ricorso r.g. n. 3167 del 2015, proposto d Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l., contro la Regione Puglia, per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1875 del 19 ottobre 2015, nella parte in cui la Regione ha aderito al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e gestione della stessa, contravvenendo a quanto deliberato con atto n. 2121 del 14 ottobre 2014 e con gli atti conseguenti adottati, e per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 28 del 18 dicembre 2015.

Con PEC del 18 luglio 2017 le società Edilcostruzioni Srl, Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine Srl e Alberghiera Turistica Termale Srl, rappresentate dall'Avv. Luigi Quinto, invitano e diffidano la Regione Puglia a dare esecuzione alla sentenza del TAR di Lecce Sez. II n. 1217/2017 e a riprendere e concludere il percorso di alienazione della sua quota di partecipazione avviato con la determina n. 34 del 29 dicembre 2014.

Premesso tutto quanto innanzi, e tenuto conto che:

- il punto 4 dell'Invito a Manifestazioni di interesse approvato con Determinazione Dirigenziale n. 34/2014 e pubblicato sul BURP n. 2/2015 recita testualmente che *"la pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano alcun obbligo della Regione Puglia di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun altro impegno nei confronti dei soggetti interessati all'acquisto. La Regione Puglia si riserva la facoltà, qualunque sia il grado di avanzamento della presente procedura, di sospendere, interrompere o modificare la medesima, senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare alcuna pretesa"*, e che nello Schema di manifestazione di interesse da prodursi da parte dei soggetti interessati è esplicitamente prevista la conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni contenute nell'Avviso a Manifestare Interesse;
- con deliberazione n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta regionale ha approvato il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - Aggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016"* in uno con la Relazione tecnica di ricognizione, individuando la Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. come partecipazione da alienare per mezzo di asta pubblica; si ritiene opportuno, riprendere il procedimento di dismissione da parte dell'Ente Regione al fine di individuare l'acquirente a valle di apposita procedura di evidenza pubblica tenendo conto della prelazione spettante agli altri soci ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Società.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

La successiva attuazione della presente deliberazione, in relazione all'effettivo perfezionamento delle procedure di dismissione delle partecipazioni, comporterà entrate da introitare al capitolo di bilancio 5010100 "Entrate da dismissioni societarie".

Con successivi atti dirigenziali la Sezione Raccordo al Sistema Regionale provvederà all'accertamento contabile nell'esercizio finanziario di competenza.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto di:

1. per quanto di propria competenza, revocare la DGR n. 1875 del 19/10/2015, nella parte in cui, punto 3 lettera b) del dispositivo, la Regione ha aderito al percorso teso alla separazione tra proprietà dell'azienda Società Terme di Santa Cesarea Spa e gestione della stessa;
2. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, l'adozione entro il corrente esercizio finanziario, dei successivi provvedimenti necessari per la prosecuzione della procedura di dismissione dell'intera quota azionaria di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla Regione Puglia, mediante asta pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 10 del D.lgs. 175/2016, da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio del maggior prezzo rispetto all'importo di euro 17.040.375,
3. fermo restando il diritto di prelazione degli azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 5 dello Statuto Sociale;
4. notificare la presente, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, alle società Edilcostruzioni S.r.l., Iniziative Turistiche Immobiliari Salentine S.r.l. e Alberghiera Turistica Termale S.r.l. per il tramite dell'Avv. Luigi Quinto;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano